



117/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Massimo LASALVIA

Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott. Giovanni COMITE

Consigliere

Dott.ssa Beatrice MENICONI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti al n. 61612 del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n.

14/2024, depositata il 4/4/2024 e notificata il 9/4/2024

proposti da:

1) PALOMBA Mirella, nata a Todi il 2/12/1963, c.f.

PLMMLL63T42L188I, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo

Santarelli (c.f. SNTGLL61P27G148X), con studio in Orvieto (TR),

corso Cavour, n. 137, con richiesta di ricevere comunicazioni e

notifiche all'indirizzo Pec: avvuglielmosantarelli@cnfpec.it;

[APPELLANTE PRINCIPALE]

	2) RINALDI Marcello , nato a Perugia il 9/6/1954, c.f.	
	RNLMCL54H09G478T, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pepe	
	(c.f. PPENCL75L28G148C), presso lo studio del quale in Roma, via	
	Tibullo, n. 10, è elettivamente domiciliato, con richiesta di ricevere	
	comunicazioni e notifiche all'indirizzo Pec:	
	nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it;	
	[APPELLANTE INCIDENTALE]	
	<u>contro:</u>	
	PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale	
	regionale per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale pro-	
	tempore;	
	PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale pro-tempore;	
	[APPELLATE]	
	<u>e nei confronti di:</u>	
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , in persona del	
	Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso	
	dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; PEC	
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è <i>ex lege</i>	
	domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;	
	[INTERVENIENTE]	
	VISTI gli atti di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 22/5/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa. Serena Scippa, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Nicola Pepe,	
	2	

	in rappresentanza dell'appellante incidentale RINALDI Marcello l'Avv.	
	Guglielmo Santarelli, in rappresentanza dell'appellante principale	
	PALOMBA Mirella, ed il Pubblico ministero, V.P.G. Alfio Vecchio.	
	Svolgimento del processo	
	Con la sentenza n. 14/2024, depositata il 4/4/2024 e notificata il 9/4/2024, la	
	Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in parziale accoglimento della	
	domanda del Pubblico ministero, condannava:	
	- RINALDI Marcello, all'epoca dei fatti (aa.ss. dal 2016/2017 al 2021/2022),	
	dirigente scolastico dell'Istituto tecnico agrario Ciuffelli di Todi, in via	
	principale, a titolo di dolo, al pagamento di € 1.167.408,22, in favore del	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	- PALOMBA Mirella, nella medesima epoca direttore dei servizi generali	
	amministrativi presso lo stesso Istituto, in via sussidiaria, a titolo di colpa	
	grave, fino a concorrenza del complessivo importo di € 58.370,41, sempre in	
	favore dell'indicato Ministero.	
	L'azione era stata promossa sull'assunto che il RINALDI, nelle	
	comunicazioni all'Ufficio Scolastico Regionale, finalizzate a determinare la	
	dotazione organica del personale educativo da assegnare all'Istituto nel	
	successivo anno scolastico, aveva indicato, per ciascuno degli anni scolastici	
	sopra specificati, un numero di studenti che avrebbero fruito del regime di	
	convitto o di semiconvitto, maggiore rispetto a quello risultante dai registri	
	degli studenti che avevano effettivamente frequentato.	
	In conseguenza del numero di studenti indicato, l'Ufficio Scolastico	
	Regionale aveva, annualmente, assegnato un numero di educatori (19 per tutti	
	gli aa.ss. considerati) superiore al numero che all'Istituto sarebbe spettato e	
	3	

	segnatamente	
	- per l'anno scolastico 2016/2017, l'impiego di n. 3 educatori in più, tutti a tempo determinato, per un importo complessivo di € 79.088,83;	
	- per l'anno scolastico 2017/2018, l'impiego di n. 8 educatori in più, 3 a tempo determinato, per un importo complessivo di € 93.447,76 e 5 di ruolo per un importo complessivo di € 152.651,6;	
	- per l'anno scolastico 2018/2019, l'impiego di n. 3 educatori in più, tutti a tempo determinato, per un importo complessivo di € 94.779,65;	
	- per l'anno scolastico 2019/2020, l'impiego di n. 8 educatori in più, 1 a tempo determinato, per un importo complessivo di € 25.753,52 e 7 di ruolo per un importo complessivo di € 218.193,36;	
	- per l'anno scolastico 2020/2021, l'impiego di nr. 8 educatori in più, tutti di ruolo, per un importo complessivo di € 249.363,84;	
	- per l'anno scolastico 2021/2022, l'impiego di n. 8 educatori in più, 2 a tempo determinato, per un importo complessivo di € 67.224,92 e 6 di ruolo per un importo complessivo di € 186.904,14.	
	Complessivamente, le retribuzioni degli educatori, di ruolo e supplenti, ritenuti eccedenti il numero congruo assegnabile all'Istituto scolastico per gli anni scolastici dal 2016/2017 a 2021/2022 ammontava ad € 1.167.407,62.	
	Tale importo era dalla Procura regionale reputato danno erariale imputabile, a titolo doloso, al dirigente scolastico RINALDI, cui facevano capo le attribuzioni in materia di rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale, nonché a titolo doloso e in via solidale o, in subordine, a titolo gravemente colposo e in via sussidiaria, al direttore dei servizi generali amministrativi PALOMBA che non aveva compiuto le verifiche di competenza e non si era	

	conseguentemente attivata per far emergere le reiterate anomalie.	
	Il Primo giudice,	
	- respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione che il RINALDI aveva	
	formulato ritenendo che venissero in rilievo scelte discrezionali non	
	sindacabili dal giudice contabile;	
	- rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla	
	PALOMBA sull'asserito presupposto che le dichiarazioni rese alla	
	Guardia di finanza erano state assunte in violazione del disposto	
	dell'art. 60, comma 4, secondo periodo, c.g.c.;	
	- rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal RINALDI	
	affermando che l'esordio della decorrenza aveva avuto luogo nel 2014,	
	allorquando era stato richiesto alla Provincia di Perugia la disponibilità	
	di spazi idonei per ospitare i convittori;	
	nel merito, riteneva che avesse avuto luogo <i>«una fattispecie sovrapponibile</i>	
	<i>ad uno sviamento di risorse pubbliche, in palese violazione del principio di</i>	
	<i>buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.»</i> in	
	grado di generare un danno erariale di consistenza ai <i>«costi sostenuti per gli</i>	
	<i>educatori assegnati in eccesso al convitto, costi che hanno sottratto utilità, in</i>	
	<i>pari misura, alla pubblica amministrazione»</i> .	
	Il danno era ascritto per intero al RINALDI, le cui condotte,	
	macroscopicamente illecite e reiterate erano imputate a titolo di dolo, mentre	
	solo in parte (5% dell'intero) e in via sussidiaria alla PALOMBA, nei	
	confronti della quale era ritenuto sussistente l'elemento della colpa grave.	
	Infine, convertiva in pignoramento il sequestro conservativo disposto <i>ante</i>	
	<i>causam</i> (autorizzato con decreto presidenziale del 2/7/2023; confermato con	
	5	

	ordinanza del giudice designato 6/9/2023, n. 7; rigettato il reclamo proposto	
	da RINALDI con ordinanza collegiale del 16/10/2023 n. 10).	
	Avverso la sentenza Palomba Mirella, in via principale, proponeva appello.	
	Con il primo motivo, si doleva dell'errata valutazione delle effettive	
	competenze che facevano capo al Direttore dei Servizi Generali ed	
	Amministrativi, evidenziando che nessuna attività era stata compiuta	
	relativamente agli adempimenti contestati, non avendo partecipato né alla	
	formazione dei dati poi trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale né alle	
	comunicazioni degli stessi.	
	Con il secondo motivo, contestava l'esistenza di poteri di controllo e vigilanza	
	sull'operato del dirigente scolastico. A conferma di ciò evidenziava che il	
	procedimento disciplinare avviato a suo carico era stato archiviato.	
	Ancora, con il terzo motivo di gravame, formulava considerazioni critiche in	
	ordine alla ravvisata esistenza dell'elemento della colpa grave.	
	Con gli ultimi due motivi di gravame l'appellante contestava la	
	contraddittorietà della motivazione della sentenza che non aveva considerato	
	che la dotazione organica degli educatori era il prodotto di dati previsionali e	
	che, comunque, che il rapporto tra educatori e studenti che avrebbero usufruito	
	del servizio era stato per tutti gli istituti umbri di un educatore ogni gruppo di	
	10 studenti.	
	Articolava, quindi le seguenti conclusioni «a) In via principale (...) annullare	
	e/o riformare e/o revocare la sentenza appellata, con conseguente assoluzione	
	dell'appellante da ogni addebito per assenza di danno, elemento soggettivo,	
	nesso eziologico e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata dalla	
	Pubblica accusa nei confronti della Sig.ra Mirella Palomba, non potendosi	
	6	

	<i>ravvisare nella condotta assunta dalla convenuta alcuna omissione, né</i>	
	<i>dolosa, né colposa; per l'ulteriore effetto disporre la revoca e/o dichiarare la</i>	
	<i>inefficacia del sequestro conservativo disposto in fase cautelare a carico della</i>	
	<i>Sig.ra Palomba; assumere ogni ulteriore conseguente provvedimento di</i>	
	<i>giustizia; b) In subordine ed in via graduata, (...) si chiede di ridurre al minimo</i>	
	<i>l'addebito alla stessa ascritto, con riduzione dell'entità della condanna e,</i>	
	<i>comunque, con applicazione del potere riduttivo nella misura massima</i>	
	<i>consentita; in ogni caso, assumendo ogni ulteriore provvedimento di giustizia</i>	
	<i>anche con riferimento al sequestro conservativo disposto in fase cautelare a</i>	
	<i>carico della Sig.ra Palomba; c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari</i>	
	<i>di entrambi i gradi di giudizio».</i>	
	Avverso la medesima sentenza proponeva appello incidentale il RINALDI.	
	Con il primo motivo, evidenziava che ai fini della programmazione della	
	dotazione del personale da adibire alle mansioni di educatore occorreva	
	distinguere l'organico di diritto, frutto di valutazioni prognostiche circa il	
	numero degli aspiranti studenti che avrebbero fruito del servizio di convitto, e	
	l'organico di fatto, determinato sulla base della constatazione a posteriori	
	degli effettivi iscritti.	
	La determinazione del numero di educatori dei convitti era operata attraverso	
	la valutazione del solo organico di diritto, nella primavera precedente rispetto	
	all'anno scolastico considerato, utilizzando dati rivenienti non solo	
	dall'anagrafe nazionale ma anche da altre fonti, in ragione della peculiare	
	autonomia di cui godono i convitti.	
	Contestava, poi, il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo	
	che la modulazione del numero di educatori era il prodotto di scelte	
	7	

	discrezionali dell'Ufficio Scolastico Regionale, operate nell'ambito del	
	contingente annuale fissato invariabilmente in 64 unità e volte a bilanciare,	
	anche attraverso una ponderazione incrementale a scopo premiale, le	
	molteplici esigenze.	
	Inoltre, riproponeva l'eccezione di prescrizione, sostenendo che l'iniziativa	
	della Procura regionale aveva come <i>notitia damni</i> le risultanze investigative	
	dell'anno 2014 ed era riferita alla richiesta alla Provincia di disponibilità di	
	spazi idonei per ospitare gli allievi.	
	Svolgeva, poi, articolate considerazioni di dettaglio sul modo in cui erano state	
	individuate le soglie numeriche dei potenziali convittori, puntualizzando che	
	tale attività era stata svolta da un assistente amministrativo, attingendo dalle	
	informazioni raccolte dalla segreteria dell'Istituto e non acquisite dalla GdF	
	nel corso delle indagini.	
	Ancora, rilevava che l'assegnazione in soprannumero di educatori,	
	individuato dal primo giudice, come fatto generatore di un danno da	
	disservizio, oltre che mai contestato prima, non si era realizzata, posto che	
	tutto il personale assegnato era stato realmente adibito alle mansioni di	
	educatore e, comunque, non era stato rispettato il tetto di 64 unità previsto a	
	livello regionale.	
	Infine, esponeva che la decisione era frutto del travisamento ed errata	
	valutazione delle prove, in quanto erano state svalutate quelle che definiva «le	
	prove “principe”» costituite dalle note del M.I.U.R. con cui erano avvenute	
	negli anni le assegnazioni degli organici, mentre era stato valorizzato il	
	conteggio postumo (nota del M.I.U.R. 14/3/2022) effettuato su documenti	
	parziali ed incompleti.	
	8	

	Censurava anche la svalutazione della prassi di assegnazione di un'educatrice	
	ogni dieci iscritti frequentanti (numero, in realtà, ritenuto «espressamente	
	previsto dalla legge e dai decreti direttoriali») ed il mancato computo dei	
	semiconvittori, fra i quali, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento d'Istituto,	
	avrebbero dovuto essere annoverati anche gli studenti che permanevano nel	
	pomeriggio a scuola e che dovevano essere sorvegliati dagli educatori.	
	Infine, argomentava l'assenza dell'elemento soggettivo, tanto nella forma del	
	dolo che della colpa grave.	
	Concludeva chiedendo:	
	<i>«previa revoca, annullamento e dichiarazione di nullità del sequestro</i>	
	<i>convertito in pignoramento:</i>	
	<i>in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione (...)</i>	
	<i>per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (e ponderali) da parte</i>	
	<i>dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, e comunque dichiararne la</i>	
	<i>non giustiziabilità; (...) di accertare la estraneità del convenuto rispetto</i>	
	<i>all'attribuzione delle risorse umane da parte di tale Ufficio, e dichiarare la</i>	
	<i>carenza di legittimazione passiva e/o (in via preliminare di merito) il difetto</i>	
	<i>di nesso di causalità dell'odierno convenuto;</i>	
	<i>in via preliminare, di dichiarare (...) la prescrizione dell'azione di</i>	
	<i>responsabilità, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed</i>	
	<i>improcedibilità dell'azione intrapresa e, comunque, rigettare la domanda</i>	
	<i>avanzata dalla Procura regionale (...) e comunque dichiararne la carenza di</i>	
	<i>legittimazione passiva;</i>	
	<i>nel merito, di accertare il difetto degli elementi costitutivi della responsabilità</i>	
	<i>amministrativa, nello specifico la carenza del danno erariale, del nesso di</i>	
	9	

	<i>causalità e dell'elemento soggettivo (contestato in giudizio nella forma dolosa</i>	
	<i>ed in via subordinata gravemente colposa) e, per i motivi espressi in</i>	
	<i>narrativa, di rigettare le domande avanzate dalla Procura regionale (...) in</i>	
	<i>quanto infondate ed inammissibili, con proscioglimento (...) da ogni addebito;</i>	
	<i>in via di subordine (...) di accertate l'effettivo svolgimento delle prestazioni</i>	
	<i>lavorative da parte di tutto il personale (educatori ed educatrici) e di ritenere</i>	
	<i>del tutto carente, e comunque compensato, il presunto danno in applicazione</i>	
	<i>del principio della compensatio lucri cum damno ai sensi del'art.1, comma 1-</i>	
	<i>bis, della legge n. 20/1994;</i>	
	<i>in via di estremo subordine, di rideterminare l'entità del risarcimento del</i>	
	<i>danno in considerazione di una diversa valutazione delle singole voci indicate</i>	
	<i>dal Pubblico Ministero, ovvero in ragione del diverso e minore grado di</i>	
	<i>responsabilità attribuibile alla convenuta, e comunque fare ampio uso del</i>	
	<i>potere riduttivo».</i>	
	Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dopo la formale costituzione in	
	giudizio, operata in data 1/4/2026, con atto depositato in data 16/4/2026,	
	esponeva che gli appellanti, nel rappresentare numeri non veritieri di iscritti,	
	avevano imposto all'Amministrazione di destinare a Todi un numero di	
	educatori maggiore del dovuto, determinando così una spesa non necessaria,	
	per gli emolumenti in favore degli educatori la cui opera non era necessaria.	
	Aggiungeva che, in assenza dell'alterazione del numero di iscritti presso il	
	Convitto in questione, sarebbe stata disposta una diversa e più efficiente	
	allocazione del personale nelle altre realtà convittuali presenti sul territorio,	
	assegnandolo laddove realmente necessario. Ciò consentiva di apprezzare il	
	danno cagionato dai convenuti anche sotto il diverso profilo del pregiudizio	
	10	

	nell'erogazione del servizio: a causa di quanto verificatosi e dell'inutile	
	assegnazione di personale al Convitto di Todi senza la corrispondente	
	dotazione di iscritti, erano state penalizzate altre Istituzioni private delle	
	dotazioni organiche inutilmente, destinate a Todi.	
	Con conclusioni rassegnate in data 28/4/2026, la Procura generale, dopo aver	
	eccepito l'infondatezza dei motivi di gravame, chiedeva il rigetto degli appelli,	
	previa la loro riunione.	
	Con articolata memoria, depositata in data 30/4/2026, il RINALDI, ribadite le	
	ragioni dell'impugnazione, specificava che, alla luce della l. 1/2026, non era	
	configurabile la colpa grave, e comunque, ove ritenuta sussistente avrebbe	
	dovuto trovare applicazione la disciplina sopravvenuta in ordine alla	
	quantificazione del danno.	
	In data 15/5/2026, il RINALDI, cui era stato contestato il reato di falso,	
	depositava copia del dispositivo della sentenza del GUP del Tribunale di	
	Spoletto depositata il 12/5/2026 con il quale era stato dichiarato il non luogo a	
	procedere <i>«perché il fatto non sussiste»</i> .	
	In data 19/5/2026, la PALOMBA, cui era stato contestato il reato di omessa	
	denuncia <i>ex art. 361 c.p.</i> , depositava copia dell'ordinanza del 10/6/2024 di	
	archiviazione per infondatezza della notizia di reato.	
	All'udienza del 22/5/2026, assente il rappresentante dell'interveniente	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito, il difensore dell'appellante principale,	
	il difensore dell'appellante incidentale ed il Pubblico ministero, ribadivano le	
	rispettive conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi, come	
	compendiati nel verbale d'udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	11	

	Motivi della decisione	
	1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la	
	riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente	
	contro la medesima sentenza.	
	2. Sempre in via pregiudiziale, deve essere valutato se, limitatamente alla	
	posizione dell'appellante incidentale RINALDI (l'unico che aveva sollevato	
	la pertinente questione in primo grado e l'ha riproposta in questa sede; per	
	l'appellante principale PALOMBA, invece, la questione è ormai coperta da	
	giudicato implicito) questa Corte sia provvista di giurisdizione.	
	Ad opinione del proponente l'eccezione, poiché l'Ufficio Scolastico	
	Regionale, per la distribuzione del personale fra i vari Istituti, era investito di	
	un potere ad alto tasso di discrezionalità, sarebbe insindacabile da parte del	
	giudice contabile il prodotto dell'esercizio di tale potere.	
	Esulerebbe, cioè, dal perimetro di cognizione della Corte dei conti la verifica	
	di una scelta amministrativa frutto di bilanciamenti, modulazioni ed	
	apprezzamenti di molteplici esigenze.	
	L'eccezione è palesemente infondata.	
	Essa è suggestivamente prospettata ponendo in risalto un aspetto della vicenda	
	(tipologia del potere esercitato dall'Ufficio Scolastico Regionale) che, in	
	realtà, esula dal nucleo della contestazione (comunicazione di un numero di	
	potenziali iscritti maggiore di quello realisticamente ipotizzabile).	
	Invero, in linea generale, deve essere prioritariamente evidenziato che il tasso	
	di discrezionalità che connota un'attività amministrativa non costituisce una	
	variabile in grado di precludere la cognizione di questa Corte, ma rappresenta	
	solo una circostanza fattuale potenzialmente influente sul modo di esercizio	
	12	

	di tale cognizione.	
	Infatti, in presenza di scelte discrezionali, l'art. 1, comma 1, della l. 20/1994,	
	pone solo il limite dell'insindacabilità nel merito delle soluzioni gestorie	
	adottate, ma non ostacola – implicitamente riservandola ad altro plesso	
	giudiziario - la verifica della congruenza dell'operato con i fini pubblici, il	
	controllo del rispetto dei precetti di economicità ed efficacia, l'esame della	
	completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella	
	ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza	
	della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere.	
	Nella vicenda oggetto di causa uno sconfinamento nel minuto sindacato sul	
	merito di scelte discrezionali nemmeno astrattamente si pone perché non è	
	affatto in contestazione la modalità di esercizio dei poteri da parte della	
	struttura regionale, ma viene in rilievo solo l'innescò di tali poteri attraverso	
	una comunicazione asseritamente inesatta di dati.	
	Dunque, non vi è disputa sul modo in cui sono state dislocate le risorse tra i	
	diversi istituti scolastici, ma solo sulla circostanza che per effetto di quella	
	comunicazione si sarebbe generato un inefficiente assetto delle risorse umane	
	(educatori).	
	Nella chiarita prospettiva, quindi, indubitabilmente sussiste la giurisdizione di	
	questa Corte.	
	3. Ai fini della definizione dei giudizi riuniti, il Collegio ritiene di poter far	
	ricorso al principio della "ragione più liquida", secondo cui la causa può essere	
	decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se	
	logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le	
	altre: a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si	
	13	

	dà prevalenza ad un approccio interpretativo che privilegia la verifica delle	
	soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che quello della coerenza	
	logico-sistematica (tra le tante, Cass. n. 5832 del 2021, n. 363 del 2019, n.	
	9309 del 2020, n. 15106 del 2013; n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n.	
	26373 del 2008; n. 23542 del 2015).	
	Sebbene residuino ancora delle incertezze sul perimetro applicativo del	
	principio e, segnatamente, sul se la ragione più liquida possa coinvolgere non	
	solo le questioni di merito ma anche quelle di rito (incertezze che hanno	
	portato le SS.UU. della Corte di cassazione – sent. 24172/2025 – ad	
	intervenire per risolvere un contrasto giurisprudenziale, insorto in seno alle	
	Sezioni semplici), l'opinabilità sembra, in realtà, riguardare i giudizi ancora	
	suscettibili di impugnazione e non quelli che si celebrano in ultima istanza,	
	com'è quello di appello innanzi alla Corte dei conti.	
	Infatti, diversamente dai primi, per i quali il ricorso a quel principio può	
	influire sulle dinamiche impugnatorie e riflettersi sull'ulteriore corso del	
	giudizio, per i secondi, un simile rischio non si pone e la modalità di	
	definizione della controversia, improntata alla valorizzazione delle esigenze	
	di economia processuale e di celerità, acquista massima potenzialità senza	
	manifestare apprezzabili controindicazioni.	
	Naturalmente, l'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio	
	di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in	
	virtù del quale la decisione non può esorbitare dal <i>thema decidendum</i> delineato	
	dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. ord.	
	n. 30507 del 03/11/2023).	
	Nel presente giudizio, un profilo che è stato oggetto di gravame da parte di	
	14	

	tutti gli appellanti è quello riguardante l'esistenza del danno e la prova della	
	consistenza dello stesso.	
	La responsabilità è stata, dalla Procura regionale, fondata sull'assunto che <i>«la</i>	
	<i>comunicazione effettuata dal RINALDI all'U.S.R. per l'Umbria di</i>	
	<i>convittori/convittrici e semiconvittori in misura superiore a quella reale ha</i>	
	<i>determinato, per il predetto Ufficio Regionale, l'assunzione negli anni, ad</i>	
	<i>eccezione dell'anno scolastico 2020/2021, di n. 38 educatori scolastici,</i>	
	<i>complessivamente, di ruolo e a tempo determinato. Ciò ha determinato</i>	
	<i>l'insorgenza di danno erariale pari allo stipendio tabellare annuo lordo,</i>	
	<i>comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto ad ogni educatore</i>	
	<i>chiamato inutilmente a prestare servizio presso l'Istituto, sia di ruolo, sia</i>	
	<i>supplenti»</i> (cfr. pag. 28 della citazione).	
	Il primo giudice ha reinterpretato tale prospettazione ritenendo che <i>«Si tratta,</i>	
	<i>in sostanza, di una fattispecie sovrapponibile ad uno sviamento di risorse</i>	
	<i>pubbliche, in palese violazione del principio di buon andamento della</i>	
	<i>pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e che consente di</i>	
	<i>identificare, quale danno erariale, i costi sostenuti per gli educatori assegnati</i>	
	<i>in eccesso al convitto, costi che hanno sottratto utilità, in pari misura, alla</i>	
	<i>pubblica amministrazione»</i> (cfr. paragrafo 5.1.2, pag. 12 della sentenza).	
	Ad un esame comparativo della prospettazione dell'Organo requirente e del	
	prodotto decisorio della Corte territoriale, emerge una obiettiva incoerenza,	
	potenzialmente in grado di integrare una violazione del principio della	
	corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.	
	Benché l'art. 7 del c.g.c., norma contenente il rinvio alle disposizioni del	
	codice di procedura civile per completare la disciplina del processo che si	
	15	

	celebra innanzi alla Corte dei conti, non richiami espressamente l'art. 112	
	c.p.c., che tale principio enuncia, l'operatività dello stesso nel processo	
	contabile deve ritenersi immanente (cfr. Sez. II App sent. n. 304/2020, n.	
	57/2021, n. 33/2026; Sez. III App. n. 233/2024).	
	La necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, infatti, rappresenta	
	il corollario del “principio della domanda” (cfr. Corte cost. sent. 240/2003) di	
	cui all'art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo	
	comma del citato art. 7 c.g.c.	
	La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di	
	ultra-petizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per	
	riguardare un <i>petitum</i> e una <i>causa petendi</i> nuovi e diversi rispetto a quelli fatti	
	valere con l'atto introduttivo e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con	
	conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte	
	attrice (o, comunque, attribuita per ragioni dalla stessa non esternate) e	
	pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.	
	Sennonché, la possibilità di compiere un utile approfondimento circa la	
	ricorrenza di una compromissione del principio della corrispondenza tra il	
	chiesto e pronunciato è preclusa dalla mancata prospettazione, da parte degli	
	appellanti, di una pertinente doglianza.	
	In altri termini, in assenza di mirati motivi di gravame non può avere luogo la	
	verifica sul se, in concreto, il primo giudice abbia interferito con il potere	
	dispositivo delle parti, mediante l'alterazione di uno degli elementi obiettivi	
	di identificazione dell'azione (la <i>causa petendi</i>).	
	Escluso che possa integrare profilo sindacabile in questa fase la ritualità di una	
	simile rielaborazione della domanda, occorre muoversi nella prospettiva	
	16	

	secondo cui ha avuto luogo una mera “sistemazione” dell’architettura della	
	domanda, di intensità tale da non determinare (per l’inequivoca posizione	
	assunta dagli appellanti in conseguenza della mancata articolazione di	
	specifiche critiche sul punto) alcun pregiudizievole effetto sulle fisiologiche	
	dinamiche del processo e, segnatamente, alcuna lesione del diritto di difesa.	
	Nel “rimaneggiato” scenario delineato dal primo giudice, sul profilo del	
	danno, il Collegio reputa dover svolgere considerazioni aventi portata	
	dirimente.	
	In disparte le pur fondate considerazioni degli appellanti sulla distinzione tra	
	l’organico “di diritto” degli studenti propostisi (nei mesi precedenti rispetto	
	all’anno scolastico considerato) per fruire del servizio di convitto o di	
	semiconvitto, e l’organico “di fatto” degli studenti che hanno concretamente	
	fruito di quei servizi, organici quantitativamente divergenti essendo frutto, il	
	primo, di valutazioni prognostiche in un ambito – quello dei convitti –	
	governato da peculiari meccanismi operativi per le iscrizioni e, il secondo, di	
	constatazioni di dati consuntivi, occorre considerare che la consistenza	
	numerica del contingente di educatori, in tutti gli anni considerati, non è stato	
	influenzato delle comunicazioni (in tesi, riportanti esigenze	
	sovradimensionate rispetto ai reali bisogni) dell’Istituto tecnico agrario	
	Ciuffelli di Todi: le unità impiegabili a livello regionale erano e sono sempre	
	rimaste invariate nel numero di 64.	
	Dunque, le comunicazioni, anche laddove evidenzianti esigenze maggiori di	
	quelle ragionevolmente stimabili, non erano destinate a riverberarsi sulla	
	spesa complessiva del personale che sarebbe stata, in ogni caso, sostenuta	
	dall’Amministrazione scolastica.	
	17	

	Peraltro, anche a voler accedere alla tesi del primo giudice e,	
	conseguentemente, sostenere, che in assenza dell'ipotizzata alterazione del	
	numero dei potenziali fruitori dei servizi convitto e semiconvitto, avrebbe	
	avuto luogo una diversa e più efficiente allocazione del personale nelle altre	
	realtà convittuali presenti sul territorio regionale, modulandolo in modo	
	congruente con i reali bisogni, non risulta fornita alcuna prova, nemmeno di	
	carattere indiziario, che la distribuzione in concreto operata abbia determinato	
	uno sviamento di risorse pubbliche, violativo del principio di buon andamento.	
	In ogni caso, difetta del tutto la prova che il pregiudizio che si assume	
	realizzato abbia avuto una consistenza stimabile nella complessiva	
	remunerazione degli educatori assegnati in numero eccedente le necessità.	
	In definitiva, manca la prova sia dell'esistenza che della consistenza	
	dell'ipotizzato nocumento erariale.	
	La constatata assenza di un elemento indispensabile per l'integrazione della	
	fattispecie della responsabilità amministrativa rende superfluo ogni ulteriore	
	approfondimento, con conseguenziale assorbimento delle altre questioni	
	sottoposte all'esame del giudice del gravame.	
	Conclusivamente, gli appelli devono essere accolti e, per l'effetto, esclusa la	
	prospettata responsabilità amministrativa, per accertata insussistenza del	
	danno.	
	All'accoglimento degli appelli segue la revoca del sequestro conservativo	
	disposto <i>ante causam</i> su diritti reali e disponibilità finanziarie di rispettiva	
	pertinenza del RINALDI e della PALOMBA (autorizzato con decreto	
	presidenziale del 2/7/2023; confermato con ordinanza del giudice designato	
	6/9/2023, n. 7, non modificata, per il RINALDI che aveva proposto reclamo,	
	18	

	con l'ordinanza collegiale del 16/10/2023 n. 10) e per l'effetto:	
	- ordina la cancellazione delle trascrizioni del vincolo sui diritti reali immobiliari ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate — Territorio;	
	- ordina agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e a ogni altro soggetto detentore di provvedere allo svincolo delle somme e delle attività finanziarie nella disponibilità rispettivamente di RINALDI Marcello e della PALOMBA Mirella, restituendo le stesse agli aventi diritto.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. le spese del giudizio, da porre a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, amministrazione di appartenenza, all'epoca dei fatti, degli odierni appellanti risultati vittoriosi, sono liquidate nella misura di € 9.230,00 per la difesa del RINALDI e di € 3.789,00 per la difesa della PALOMBA, oltre accessori di legge, come e se dovuti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli ai sensi dell'art. 184 c.g.c., li accoglie.	
	Revoca il sequestro conservativo disposto su diritti reali e disponibilità finanziarie di rispettiva pertinenza del RINALDI e della PALOMBA (autorizzato con decreto presidenziale del 2/7/2023; confermato con ordinanza del giudice designato 6/9/2023, n. 7, non modificata, per il RINALDI che aveva proposto reclamo, con l'ordinanza collegiale del 16/10/2023 n. 10) e per l'effetto:	
	- ordina la cancellazione delle trascrizioni del vincolo sui diritti reali immobiliari ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate — Territorio;	
	19	

